

N. R.G. 4022/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Sophie Battaglia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4022/2019 R.G. (alla quale sono riuniti i procedimenti n. 4023/2019 R.G. e n. 4027/2019 R.G.) promossa da:

Parte_1 (*C.F._1* , nata a Ragusa il 10/04/1960,
Parte_2 (*C.F._2*) nata a Ragusa il 4.7.2000 e
Parte_3 (*C.F._3* , nata a Ragusa il 6.1.2002,
rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Scribano e Monica Veninata, giusta procura in atti

- opponenti-

contro

Controparte_1

[...] *P.IVA_1* , in persona del Curatore Dott.ssa *CP_2*
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Biazzo, giusta procura in atti

- opposto -

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1341/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 15 luglio 2019, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore del Controparte_3, la somma di euro 321.519,13, oltre accessori.

Esponendo l'opponente che il suddetto decreto trovava fondamento in un atto di riconoscimento di debito del 19 luglio 2012, sottoscritto dal proprio dante causa (il marito Persona_1 per l'importo complessivo di euro 964.557,39, del quale ella era chiamata a rispondere *pro quota*, quale erede del medesimo.

Precisava, infatti, che Parte_2 era deceduto in data 23 aprile 2013 e che la stessa, unitamente alle figlie Parte_2 e Parte_3 - anche loro destinatarie di analoghe ingiunzioni di pagamento per le quote di spettanza (decreti ingiuntivi n. 1343/2019 e n. 1342/2019) parimenti opposte (procedimenti n. 4023/2019 R.G e n. 4027/2019 R.G., poi riuniti al presente fascicolo per connessione oggettiva)- ne aveva acquisito la qualità di erede, con conseguente applicazione dell'art. 752 c.c. e ripartizione *pro quota* del debito, da cui derivava l'importo azionato nei suoi confronti.

Ciò posto, la Parte_1 contestava la pretesa creditoria, deducendo la solo apparente validità del titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo, in quanto strettamente connesso a vicende interne alla gestione societaria.

In particolare, assumeva che il debito riconosciuto derivava da prelievi di somme dalle casse sociali effettuati dal *de cuius* tra il 2010 e il 2011 per finalità personali, nell'ambito del rapporto organico con la società, di cui egli era amministratore e socio.

Su tale ricostruzione fattuale, l'opponente costruiva un impianto difensivo incentrato sulla qualifica della controversia come intrinsecamente societaria e, dunque, sottratta alla cognizione del giudice ordinario in sede monitoria.

In tale prospettiva, eccepiva in via principale la nullità del decreto ingiuntivo per violazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, sostenendo che la controversia, in quanto scaturente da rapporti tra amministratore e società, avrebbe dovuto essere devoluta ad arbitri.

In via subordinata, insisteva per l'incompetenza funzionale del Tribunale di Ragusa, ritenendo la controversia attratta alla competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania, proprio in ragione della dedotta natura societaria del rapporto controverso.

Sempre muovendo dalla medesima qualificazione giuridica, l'opponente deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell'art. 2949 c.c., sostenendo che il diritto vantato dalla curatela trovava causa nel rapporto sociale ed era, pertanto, soggetto al termine breve decorrente dalla cessazione della carica di amministratore.

Infine, censurava nel merito il titolo azionato, sostenendo l'annullabilità del riconoscimento di debito, in quanto rilasciato dal *de cuius* in una situazione di conflitto di interessi, essendo egli contemporaneamente amministratore e rappresentante della società creditrice, con conseguente invalidità dell'atto e caducazione dell'efficacia probatoria dello stesso.

Sulla base di tali rilievi, chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, la sua integrale revoca.

Si costituiva in giudizio il Controparte_3

[...] chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto.

In particolare, la curatela fallimentare contestava, in via preliminare, l'impostazione stessa dell'atto di citazione, evidenziando come la difesa dell'opponente fosse costruita su una non corretta qualificazione del titolo azionato, avendo essa artificiosamente ricondotto la pretesa creditoria nell'ambito dei rapporti societari, al solo fine di sottrarla alla cognizione del giudice ordinario; sul punto precisava che la domanda non era in alcun modo fondata su vicende inerenti la gestione sociale o su responsabilità dell'amministratore per condotte illecite (in termini di indebito prelievo di somme), bensì su un atto pubblico di riconoscimento di debito autonomo, reso dal *de cuius* in proprio, con impegno personale alla restituzione delle somme e, dunque, idoneo a fondare direttamente la pretesa creditoria, senza necessità di accertamento del rapporto causale sottostante. Muovendo da tale premessa, la curatela articolava una contestazione "a cascata" delle eccezioni avversarie, come di seguito illustrate:

- irrilevanza della clausola compromissoria, in quanto operante esclusivamente per controversie aventi ad oggetto il contratto sociale o la vita della società, risultando il credito azionato estraneo a tale ambito;
- infondatezza della eccezione di incompetenza funzionale, involgendo il giudizio un ordinario rapporto obbligatorio di natura civilistica e non questioni societarie;
- erroneità del presupposto a fondamento dell'eccezione di prescrizione atteso che, anche a voler ipotizzare un'origine del debito riconducibile a prestiti o anticipazioni di somme, la fattispecie restava comunque soggetta alla prescrizione ordinaria -essendo la *causa petendi* estranea a diritti derivanti da rapporti societari - e non a quella quinquennale propria dei diritti sociali.

Infine, la curatela opposta contestava la dedotta annullabilità del riconoscimento di debito, rilevando come l'opponente non avesse allegato alcun concreto elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un conflitto di interessi giuridicamente rilevante, limitandosi

a valorizzare la mera coincidenza soggettiva tra amministratore e autore della dichiarazione.

Il CP_3 convenuto evidenziava, inoltre, la mancata contestazione dell'*an debeatur* e del *quantum debeatur*, rappresentando come l'opponente non avesse in realtà negato l'esistenza del credito, ma si fosse limitata a sollevare eccezioni di natura formale e qualificatoria, ritenute pretestuose e dilatorie.

Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.

Difese di analogo tenore venivano prospettate dalle opposenti Parte_3 [...] e Parte_2 (quali eredi del *de cuius* Persona_1 nei procedimenti di opposizione n. 4023/2019 e 4027/2019 R.G., riuniti al presente procedimento per ragioni di connessione oggettiva (cfr. verbale udienza del 21.2.2020 e dell'8.2.2021).

Rigettata la richiesta di sospensione e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 5.5.2026, sulle conclusioni precisate come in atti, veniva posta in decisione.

Tanto premesso in punto di fatto, il presente giudizio va deciso esaminando preliminarmente la questione relativa alla qualificazione giuridica della domanda azionata in sede monitoria.

Occorre osservare anzitutto che, nel caso di specie, i tre decreti ingiuntivi opposti sono fondati su un atto di riconoscimento di debito del 19 luglio 2012, con cui il *de cuius*

ha dichiarato di essere debitore nei confronti della società per € 964.557,39.

Sulla scorta di tale riconoscimento, la curatela ha agito per la soddisfazione del proprio credito, riconosciuto dal suddetto debitore, agendo nei confronti di ciascuna delle opposenti per il pagamento di € 321.519,13, corrispondente alla quota di 1/3, in conformità al disposto di cui all'art. 752 c.c..

Ne consegue che, essendo la domanda della curatela fondata sull'atto di ricognizione, il *thema decidendum* riguarda la validità ed efficacia della dichiarazione ricognitiva e della conseguente richiesta di pagamento fondata sul predetto titolo.

Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, ma *“costituisce una dichiarazione unilaterale idonea a determinare un'astrazione processuale della causa, comportando una inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che il creditore è esonerato dall'onere di provare il rapporto sottostante, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'inesistenza o invalidità dell'obbligazione”* (ex multis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/12/2024, n. 31818).

Pertanto, alla luce dei summenzionati principi, mentre il creditore è esonerato dalla prova del rapporto sottostante, è il debitore che dovrebbe provarne l'inesistenza e/o l'invalidità al fine di sottrarsi alla corresponsione del dovuto.

Senonché, nel caso di specie, non solo le opposenti non hanno contestato l'*an debeatur* e il *quantum debeatur*, ma hanno anche dichiarato che il *de cuius* aveva preso in prestito dalla società delle somme per esigenze di carattere personale, sottolineando esse stesse, in tal modo, l'irrilevanza – in relazione all'obbligazione in quesitone – della qualifica di socio da parte del debitore.

Pertanto, la domanda proposta deve qualificarsi come azione di adempimento di obbligazione pecuniaria di natura ordinaria, restando irrilevanti – se non quale fatto storico – le vicende societarie richiamate da parte opponente.

Ciò posto, vengono a cadere tutte le eccezioni eziologicamente collegate a tale assunto.

In particolare, considerato che il *thema decidendum* non concerne “*controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*” (cfr. art. 838 bis c.p.c), bensì il pagamento di una somma di denaro fondata su titolo autonomo, non può essere accolta l’eccezione di nullità per violazione della clausola compromissoria.

Parimenti infondata è l’eccezione di incompetenza funzionale in favore della sezione specializzata in materia di impresa, posto che, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 168/2003, la competenza delle sezioni specializzate riguarda controversie in materia societaria, industriale e finanziaria, ossia quelle in cui il rapporto dedotto in giudizio trova la propria fonte diretta nel contratto sociale o nella disciplina societaria. La Corte di Cassazione ha chiarito che: “*Per configurare la competenza della sezione specializzata, anche quando la vicenda trae origine da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, la controversia deve essere "direttamente inerente alla questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali". La controversia deve cioè rendere trasparente il suo fondamento "endosocietario" nel senso che la pretesa ma vieppiù la fonte di essa devono trarre titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii con le relative modalità di estrinsecazione*” (Cass. civ., sez. VI-1, 20 marzo 2018, n. 6882), non potendo perciò configurarsi neppure una competenza estensibile analogicamente.

Ne consegue che la controversia resta devoluta al Tribunale ordinario, con conseguente rigetto dell’eccezione *de qua*.

Viene, altresì, a cadere anche l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c., considerato che *“I rapporti sociali, ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c., si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale, in dipendenza diretta con il contratto di società, e dalle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto”* (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 05/03/2026, n. 5003).

Ciò posto, considerato che, si ribadisce, nel caso di specie il credito non deriva dall'esercizio di diritti sociali, non attiene a responsabilità dell'amministratore in quanto tale ed è azionato sulla base di un titolo negoziale autonomo, ne deriva l'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale.

In ogni caso, parte opponente non fornisce prova del decorso del termine prescrizionale secondo i criteri applicabili, limitandosi ad affermarne l'esistenza in base ad una diversa qualificazione del rapporto, già disattesa.

Per ciò che attiene, poi, la dedotta annullabilità del riconoscimento di debito per asserito conflitto di interessi, sul presupposto che il *de cuius*, quale amministratore, avrebbe operato in posizione incompatibile, deve evidenziarsi che anche tale eccezione risulta priva di fondamento.

Non può ritenersi sufficiente, infatti, la mera coincidenza soggettiva tra amministratore e autore del riconoscimento, essendo necessario dimostrare che l'atto sia stato posto in essere *contra legem* o in danno della società, circostanza non emergente dagli atti e, per vero, neanche prospettata.

Possono richiamarsi le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione, intervenendo sui presupposti dell'invalidità delle decisioni assembleari, con la recente ordinanza n.

9492 del 14 aprile 2026, che si è pronunciata sulla disciplina del conflitto di interessi del socio ai sensi dell'art. 2479-ter, comma 2, c.c., confermando le condizioni di annullabilità della deliberazione assembleare e la necessità del carattere concreto e attuale del conflitto ai fini della relativa configurazione; in particolare, la Suprema Corte ha statuito che: *“In tema di impugnazione delle decisioni dei soci di CP_3 per conflitto di interessi ex art. 2479-ter, comma 2, c.c., l'attore deve allegare e provare congiuntamente: (i) l'esistenza, al momento dell'espressione del voto, di un conflitto di interessi concreto e attuale tra il socio il cui voto è stato determinante e la società; (ii) la potenzialità dannosa della deliberazione per il patrimonio sociale. La mancanza di uno solo dei due requisiti comporta, di per sé, il rigetto della domanda, restando precluso al giudice l'accertamento dell'altro requisito, che, anche se sussistente, non potrebbe da solo giustificare l'annullamento”* (Cass. Civ. n. 9492 del 14 aprile 2026).

Ciò posto, considerati estensibili analogicamente i principi espressi dalla suddetta pronuncia al caso in esame e ritenuto, altresì, che nella fattispecie oggetto di giudizio la ricognizione del debito operata da parte dell'amministratore Parte_2 avrebbe semmai favorito la società, anziché arrecarle un pregiudizio, deve concludersi per il rigetto anche dell'eccezione in esame.

Alla luce delle superiori considerazioni, risultando infondati tutti i motivi di opposizione e considerato, altresì, che i decreti ingiuntivi risultano fondati su valido e idoneo titolo scritto ex art. 634 c.p.c., ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata, con conferma dei decreti ingiuntivi opposti.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 4022/2019 R.G., al quale sono riuniti i fascicoli n. 4023/2019 R.G. e 4027/2019 R.G. così dispone:

- 1) rigetta l'opposizione proposta da *Parte_1*, *Parte_2*
[...] e *Parte_3* e, per l'effetto, conferma i decreti ingiuntivi n. 1341/2019, n. 1342/2019 e n. 1343/2019, tutti emessi dal Tribunale di Ragusa in data 15 luglio 2019, dichiarandoli definitivamente esecutivi;
- 2) condanna le opposenti al pagamento, in favore dell'opposto *[...]*
Controparte_1
[...], delle spese di lite che si liquidano in € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ragusa, 28.7.2026

IL GIUDICE

dott.ssa Sophie Battaglia